

NOTA RIGUARDANTE L' AFFIDAMENTO DEI SERVIZI DI SUPPORTO ALLA GESTIONE, RENDICONTAZIONE, ACCERTAMENTO E RISCOSSIONE DELL' ENTRATE DEGLI ENTI LOCALI.

Con riferimento alle tante procedure di gara, attualmente in corso, per l'affidamento dei servizi di supporto alla gestione, rendicontazione, accertamento e riscossione, si pone l'attenzione di come in alcune Amministrazioni si esula dal vigente perimetro normativo, in primis da quello tracciato dai commi 805 e seguenti dell'art. 1 della L. 160/2019, nonché dalle stesse attribuzioni e competenze comunali, e ciò in quanto nei Disciplinari di gara e nei "Requisiti di idoneità professionale" erroneamente si consente di partecipare alle gare anche alle ditte non iscritte all'Albo di cui all'art. 53 del D.Lgs. n. 446/1997, a volte semplicemente attestando un impegno della ditta partecipante alla gara ad acquisire in futuro l'iscrizione alla sezione separata dell'Albo dei concessionari.

L' iscrizione all' Albo di cui all' art. 53, in realtà, altro non è che una sorta di "requisito-condizione" inscindibile e necessario per la partecipazione alla gara e alla conseguente stipula del contratto di affidamento, ponendosi la sua mancanza in stridente e insanabile contrasto con le vigenti disposizioni di legge in materia di soggetti abilitati ad effettuare le attività di supporto alla gestione dell'accertamento e riscossione delle entrate comunali.

Infatti, il citato comma 805 dell'art. 1 della L. 160/2019 è norma che preannuncia la istituzione di una apposita "sezione separata" dell'Albo, di cui al già citato art. 53, dedicata alle imprese che intendano svolgere i servizi di supporto alla gestione dell'accertamento e della riscossione delle entrate locali.

Esattamente al contrario di quanto sotteso in alcuni disciplinari di gara esaminati, solo la sezione ordinaria dell'Albo (quella dei c.d. "concessionari") è perfettamente operativa (sin dal 2000) grazie al D.M. 11 settembre 2000, n. 289; mentre l'effettiva vigenza ed operatività della nuova "sezione separata" è rimessa, dal Legislatore, al momento della emanazione di un apposito decreto del Ministero delle Economia e delle Finanze (MEF) da adottare d'intesa con la Conferenza Stato-Città ed autonomie locali entro 180 giorni dalla data di pubblicazione in Gazz. Uff. della L. 160/2019 (termine ordinatorio già spirato il 1° luglio u.s.).

Solo a seguito dell'emanazione dell' appena richiamato D.M. (ad oggi non ancora adottato), potranno essere specificate *"le disposizioni generali in ordine alla definizione dei criteri di iscrizione obbligatoria in sezione separata dell'albo di cui al medesimo articolo 53 per i soggetti che svolgono esclusivamente le funzioni e le attività di supporto propedeutiche"*

all'accertamento e alla riscossione delle entrate degli enti locali e delle società da essi partecipate”.

Peraltro è lo stesso Dipartimento delle Finanze del MEF a specificare chiaramente (*ved link: <https://www.finanze.gov.it/export/sites/finanze/it/.content/Documenti/Varie/nuove-norme-in-materia-di-capitale-delle-societa-accertamento-e-riscossione.pdf>*) sul sito istituzionale del medesimo dipartimento: (*<https://www.finanze.gov.it/opencms/it/fiscalita-regionale-e-locale/albo-dei-gestori-dellaccertamento-e-della-riscossione-dei-tributi-locali/index.html>*), che la “sezione separata” dell’Albo e “le misure di capitale previste nelle lettere c) e d) dello stesso comma 807 per lo svolgimento delle funzioni e delle attività di supporto e propedeutiche (...), non sono operative fino all’entrata in vigore del decreto previsto nel comma 805”, ciò a significare che oggi è vigente diversa disciplina (*tempus regit actum*).

Per quanto finora chiarito, nelle more dell’approvazione del D.M. di cui al comma 805 dell’art. 1 della L. 160/2019, appare evidente che i Comuni non possano “sostituirsi” al MEF e alla Conferenza Stato-Città prevedendo l’anticipata entrata in vigore della “sezione separata” dell’Albo: conseguentemente, le Stazioni appaltanti non dispongono di alcun margine di discrezionalità che gli consenta di prevedere (nel Bando *lex specialis*), per l’accesso alle gara, requisiti di professionalità addirittura contrastanti rispetto a quelli già vigenti, come novellati dal Legislatore al comma 807 dell’art. 1 della più volte richiamata L. n. 160/2019.

Alla luce di tutto quanto innanzi sinteticamente richiamato non può che porsi all’attenzione delle Stazioni Appaltanti la circostanza che, ove fosse stata consentita, in violazione di legge, la partecipazione alla gara di soggetti che non possedevano i requisiti di cui al comma 807 dell’art. 1 della L. 160/2019, tutta la procedura di gara non può non considerarsi viziata in quanto annullabile con conseguenti profili di responsabilità rilevabili a carico dell’Ente appaltante.

In conclusione, quindi, ricorrendo i presupposti di cui all’art. 21-octies della L. 241/1990, al fine di ripristinare l’ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge e sussistendo evidenti ragioni di interesse pubblico, le S.A. che si trovino nella condizione di cui in premessa, potrebbero (e dovrebbero) procedere, ai sensi dell’art. 21-novies, comma 1 della L. 241/1990, all’ avvio del procedimento al fine dell’ annullamento d’ufficio delle gare predisposte in difetto di quanto previsto dalla normativa.

Fabio Marra – Segretario e Direttore generale di Comuni e Province